



A

UFFICIO TECNICO ERARIALE
DI MASSA CARRARA

COMUNE
CARRARA

SEZIONE CENSUARIO

Z.C.

PAGINA 1

DATA DI STAMPA

15.09.97

CATASTO TERRENI

OGGLIO PARTITA

1 BIANCHI NEDA. DETTA ENRICA FU ENRICO*PROPRIETARIA PER
3/6
2 BIANCHI ENRICO. PROPRIETARIO PER 1/6
3 BIANCHI ROBERTA. PROPRIETARIA PER 1/6
4 BIANCHI STEFANO. PROPRIETARIO PER 1/6
5 ROSSI LIDA. VED BIANCHI*USUF PARZ

B8320047830409A
B8320050449305N
B8320074455402G
B8320077867325L
B8320051527420Q

ALLOQUOTE IN %
DI POSSESSO
PER REDDITO DOMINICALE

ANNOTAZIONI

PARTITA N.

44608

CARICO

SCARICO

ASTERISCO

PARTICELLA

SUPERFICIE

CLASSAMENTO

ALTRI SIMBOLI DI DEDUZIONE
ED ANNOTAZIONI

REDDITO DOMINICALE

REDDITO AGRARIO

ASTERISCO

NUMERO FOLIO	NUMERO DELLA LETTERA	SUB.	HA	A	CA	QUALITÀ (COD. DI)	REDAZIONE DELLA DEDUZIONE
1 26023	96	219	1010	VIGNETO	4	B1B	
1 26023	96	224	150	SEMINATI VO	4	B1B	
1 26023	96	283	2	FABB RURALE	4	B1B	
2 26023	96	284	297	SFAMINATI VO	4	B1B	
1 26023	96	611	23	FU D ACCERT			

NOTA. LE PARTICELLE DISTINTE CON * NELLA COLONNA *ASTERISCO* NON SONO PIÙ IN CARICO ALLA PRESENTE PARTITA

MUTAZIONE

REGISTRAZIONE

NOTA

PARTICELLE

TOTALI DI PARTITA

CAUSALE

NUMERO

DATA

INFORMATIVO E SEDE DEL ROGANTE

UFFICIO (COD. C)

VOLUME

NUMERO

DATA

DI VOLONTARIA (O D DI VASIAZ M)
RUBRICA
DATA DI
PROMULGAZIONE
IN ATTI

NUMERO LETTERE

HA A CA

REDDITO DOMINICALE

REDDITO AGRARIO

SUPRESEEDITADEN

070570

URB032

325

332401724

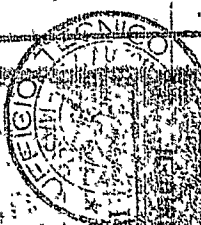
35076500978

5

482

6468

4464



CAPO DELL'IV SEZIONE
(Geom. E. Giliardi)

CERTIFICATO ATTUALE

MASSA CARRARA

UFFICIO TECNICO ERARIALE, II SEZIONE

Mod. n. 1886

del 22.6.92

USO VOLONTARIA

CON

URGENZA

SONZON

Si rilascia il presente certificato

Richiesta del Sig.

Luigi Del

da allegare a domanda di voltura giur.

sta art. 4 D.P.R. 26.10.1972, n. 650

LA VALIDITA' è di soli TRE.

Si capisce di n. 1 SK.

1. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

2. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

3. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

4. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

5. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

6. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

7. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

8. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

9. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

10. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

11. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

12. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

13. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

14. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

15. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

16. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

17. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

18. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

19. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

20. RILASCIAMENTO TRIBUNALE SPECIALI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO CON LEGGE 4 MARZO 1958 N. 179

00198 ROMA - VIA RUBICONE, 11 - TEL. 84.11.51

INDIRIZZO TELEGRAFICO: INARPREVIDENZA - ROMA

CODICE FISCALE 80122170584

SERVIZIO VIGILANZA E CONTRIBUTI INDIRETTI

RICHIESTA NOTIZIE PROT.

830660340000K

ROMA, 20.09.83

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 11-11-1971 n. 1046 si prega codesta Amministrazione di voler restituire, con cortese urgenza, il presente modulo debitamente verificato e completato per le informazioni mancanti.

IL CAPO DEL SERVIZIO
Dr. Ing. Fernando Monteverde

1. Versamento di L. 141.750 In data 02.02.832. Atto di autorizzazione: Codice *VR* N.° *53/* Data: *24.2.82*3. Dati anagrafici:

Versante : MORETTI COSTRUZIONI SRL

Indirizzo versante : VIA MUTTINI 20
54036 MARINA DI CARRARA-CARRARA

Progettista : ARCH TECARIL SILVESTRO

Ente intest. / ubicazione: MORETTI COSTR SRL

4. Descrizione opera:

	codice	cubatura (mc)	superficie (mq)	alt. (ml)	costo (lire)
1° Tipo	ABI	525	*****	*****	
2° Tipo					
3° Tipo					

5. Opera pubblica / privata: PRIVATA6. Dati da verificare: N.° 53

Data: 24.02.82

7. Eventuali altre notizie (importi e date altri versamenti, protocollo altre richieste, ecc.):Data: *13-1-84*

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

54033 CARRARA

MS

Firma:

Per una più esatta compilazione del modulo attenersi alle seguenti istruzioni:

1. **VERSAMENTO:** Indicare la data (l'importo è sempre riportato) del versamento effettuato.
2. **ATTO DI AUTORIZZAZIONE:** individuare il codice dell'atto amministrativo di autorizzazione e riportarlo nell'apposito spazio, indicando inoltre il numero e la data di rilascio dell'atto stesso.

CODICE	ATTO DI AUTORIZZAZIONE	CODICE	ATTO DI AUTORIZZAZIONE
AP	Appalto	CO	Concessione edilizia o nulla osta
AV	Approvazione - Delibera	VL	Voltura di concessione edilizia
CD	Collaudo	VR	Variante di concessione edilizia

3. **DATI ANAGRAFICI:** indicare nell'ordine:

- nominativo o ragione sociale del versante;
- indirizzo completo dello stesso;
- nominativo e titolo professionale del progettista;
- l'Ente intestatario dell'atto amministrativo di autorizzazione solo nel caso di opere pubbliche. L'ubicazione (via, piazza, ecc.) solo nel caso di opere private.

4. **DESCRIZIONE OPERA:** individuare il tipo di opera tra quelle sottoindicate e riportarne il/i codici e i rispettivi parametri dimensionali negli appositi spazi; per opere complesse (es.: stabilimento con uffici e infrastrutture) indicare max tre codici, e trascrivere i mq. e h. del solo stabilimento, la cubatura dei soli uffici e il costo delle sole infrastrutture. Qualora tra i codici indicati non si riscontri quello idoneo ad individuare l'opera, utilizzare il codice «VAR» (Varie). Indicare il codice «POP» esclusivamente per abitazioni realizzate con sovvenzione pubblica o in piani di zona per edilizia popolare. Indicare i decimali solo per le altezze e non per gli altri parametri. Per opere pubbliche indicare esclusivamente il parametro costo.

Codice	DESCRIZIONE DELL'OPERA	Parametro di riferim.	Codice	DESCRIZIONE DELL'OPERA	Parametro di riferim.
ABI	ABITAZIONE CIVILE	mc	IDR	OPERA IDRAULICA	costo
ABL	ABITAZIONE LUSO	mc	ILE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	costo
ABP	EDILIZIA I.A.C.P.	costo	INF	INFRASTRUTTURE (GARAGE, BOX, RECINZIONI, PIAZZOLE)	costo
ALB	ALBERGO	mc	LAB	LABORATORIO ARTIGIANALE	mq-h
AUT	AUTOFFICINA	mq-h	MAG	MAGAZZINO	mq-h
BON	OPERA DI BONIFICA	costo	MAR	OPERA MARITTIMA	costo
CAC	STRUTTURA IN C.A. ABITAZIONE	mc	MAT	MATTATOIO	costo
CAG	STRUTTURA AGRICOLA IN C.A.	costo	OSP	OSPEDALE	mc
CAI	STRUTTURA INDUSTRIALE IN C.A. * * * * *	mq-h	POP	ABITAZIONE POPOLARE PRIVATA	mc
CAL	STRUTTURA IN C.A. UFFICI, NEGOZI, ALBERGHI	mc	*RES*	OPERA DI RESTAURO	costo
CAP	CAPANNONE * * * * *	mq-h	RIS	OPERA DI RISTRUTTURAZIONE	costo
CAR	RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURA CIVILE IN C.A.	costo	*SAN*	OPERA IGIENICO-SANITARIA * * * * *	costo
CAS	STRUTTURA INDUSTRIALE IN C.A. DI PARTICOLARE IMPORTANZA	mq-h	SCU	SCUOLA	mc
CEP	STRUTTURA IN C.A. EDILIZIA I.A.C.P.	costo	SIL	SILOS	costo
CHI	CHIESA	costo	SPO	IMPIANTI SPORTIVI	costo
CIM	COSTRUZIONE CIMITERIALE	costo	STA	STABILIMENTO INDUSTRIALE	mq-h
CLI	CLINICA O CASA DI CURA	mc	STL	STALLA	costo
ECO	EDIFICIO COMMERCIALE	mc	STR	OPERA STRADALE	costo
ELE	IMPIANTI ELETTRICI	costo	TET	TETTOIA	costo
FER	OPERA FERROVIARIA	costo	UFF	UFFICIO	mc
FOG	FOGNATURA	costo	URB	OPERE DI URBANIZZAZIONE	costo
			VAI	VARIANTE DI CONCESSIONE EDILIZIA	costo
			VAR	VARIE	costo
R1 Ø	[SEMPLICE] SOSTITUZIONE DEI SERVIZI IGIENICI	mc	R4 Ø	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI CON VARIANTI DISTRIBUTIVE	mc
R2 Ø	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI	mc	R5 Ø	RISTRUTTURAZIONE TOTALE DELL'IMMOBILE	mc
R3 Ø	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI CON RIFACIMENTO PAVIMENTI	mq			

5. **OPERA PUBBLICA/PRIVATA:** indicare la lettera «P» se trattasi di opera pubblica.

6. **DATI DA VERIFICARE:** riscontrare se i dati evidenziati corrispondono ad uno degli atti di autorizzazione di cui al punto 2. In caso affermativo riportare i dati in questione alla voce «atto di autorizzazione», indicandone il relativo codice.
7. **EVENTUALI ALTRE NOTIZIE:** indicare altre notizie non comprese nel modulo quali: ulteriori versamenti, altre richieste già inoltrate, opera interessante più Comuni, ecc.

COMUNITA' MONTANA ZONA B

CARRARA - FOSDINOVO - MASSA - MONTIGNOSO

54100 MASSA - Via Democrazia, 44 - telefono (0585) 41128

COMMISSIONE BENI AMBIENTALI

14 NOV. 82

Verb

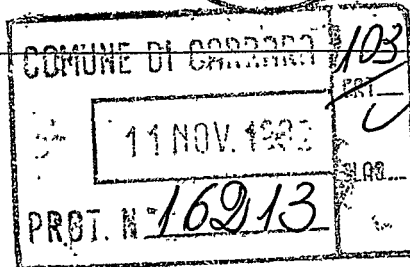
OGGETTO: Trasmissione progetto.

Arch. Variani

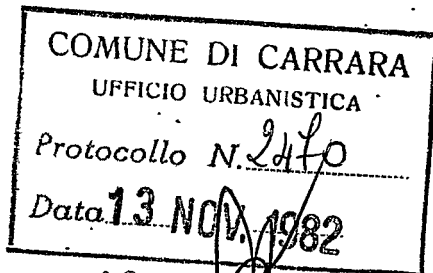
\$ 10/100

Prot. N. 271

Allegati N.4



Massa **19 NOV. 1982**



Comune di Carrara

Ufficio Urbanistica

13 NOV. 1982

Si trasmette a codesto Ufficio il progetto inviatoci in
data 7 ottobre 82 prot. n. 16213/2470 inerente ai lavori di 2° variante
al fabbricato + attico in Via dei Mille a M. Carrara
di proprietà del Sig. MORETTI COSTRUZIONE S.r.l.; -

La Commissione Beni Ambientali nella seduta del 5 novembre 1982
ha espresso il seguente parere: CONTRARIO. -

Si conferma il precedente parere espresso nella prima variante -
(Riunione n.17 del 2 agosto 1982).

Verba di Variani
Ci. M
2139/32100 10/10/82

FR/

20/11/82

IL PRESIDENTE
(Arch. L. Sturlese)

[Signature]



Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona - Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. fisc. 00320160237
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966

CAUZIONI
costruzioni e simili



POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI

AGENZIA CARRARA cod. n. 135/91

POLIZZA N. 32179

La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data.....
presentata dalla **Ditta** MORETTI COSTRUZIONI S.P.A.
(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in VIA MUTTINI, 20 M. DI CARRARA
mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di
L. 4.994.000 (QUATTROMILIONINOVECENTONOVANTAQUATTROMILA=)
la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla **Ditta** COMUNE DI CARRARA
(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in
CARRARA in dipendenza del concessione edilizia n°
(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a garanzia degli oneri per opere di urbaniz-
zazione posti a carico della Ditta contraente dalla concessione stessa.
.....
Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni 1, mesi 6, giorni.....
e cioè dal 20.01.83 al 20.07.84, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di
premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.
La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto
in seguito denominato per brevità "**premio**").

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
Premio iniziale	74.910	18.720	93.638	7.023	100.661
Eventuali supplementi trimestrali	12.486	3.122	15.608	1.171	16.779

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 — Delimitazione dell'assicurazione. — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto.

Art. 2 — Notizie sullo stato dei lavori. — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza. — La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 4 — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio. — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5 e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo; oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. — Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato con annotazione di svincolo; oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio. — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale. — In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento. — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata, alla Società, entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società, stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato. Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 — Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le preli le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 — Successori ed aventi causa del Contraente. — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 — Forma delle comunicazioni alla Società. — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 — Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 — Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora è conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti.

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in CARRARA il 20.01.83.

Società Cattolica d'Assicurazione
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
AGENZIA GENERALE DI CARRARA
(Ag. Gen. MAURIZIO BORGHINI)
Via Aronte, 1 - Tel. 0585/71715
54033 CARRARA

IL SINDACO

IL CONTRAENTE

I sottoscritti, esaminati le Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 6 - (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)

Art. 7 - (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale)

Art. 8 - (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art. 15 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL SINDACO

IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo di L. 100.661 CARRARA, dovuto per premio e imposte, è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in 20.01.83.

L'ESATTORE

BIANCHI ANNA MARIA

2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	
40	41	42	43		
	44	45			

FOG





COMUNE DI CARRARA

aud. Variam

32100 di Prot.

5203

Carrara, li

23 DIC. 1982

27 DIC. 1982

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

27 DIC. 1982

Seduta del 20 Dicembre 1982

Atto N. 2139

Nulla osta concessione edilizia legge 1497/1939.

OGGETTO:

Visto per l'assunzione dell'impegno della spesa al cap. del bilancio

Il Regioniere Capo

f.to Mignani

La pubblicazione per 15 giorni a termine dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530 ha avuto inizio il

23 DIC. 1982

Il Segretario Generale

f.to Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Carrara, li

Il Segretario Generale

C. R. C. di Massa Carrara

Prot. N.

Non rileva vizi

Seduta del

Decisione N.

Massa, li

L'anno millenovecentottantadue (1982) il mese di Dicembre il giorno venti in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | COSTA ALESSANDRO | - Presidente |
| 2 | DEL FREO MICHELE | - Assessore effettivo |
| 3 | ANDREANI GIANFRANCO | - » » |
| 4 | MENCHINI CARLO | - » » |
| 5 | PARISI MICHELE | - » » |
| 6 | | - » » |
| 7 | | - » » |
| 8 | MENCONI MARIA PAOLA | - Assessore supplente |
| 9 | BORDIGONI FERRUCCIO | - » » |

Assiste il Segretario Generale Regg. Dr. Riccardo Lenzetti

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art.82 del DPR n.616 del 1977 con la quale venivano delegate alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni concernenti l'individuazione delle Bellezze Naturali, la loro tutela e le relative sanzioni;

Visto l'art. 2 della legge reg.le n.52 del 2.11.79 con la quale si sub-delegano ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la legge N.1497 del 29.6.1939;

Visto l'art. 4 della citata legge reg.le n.52 con la quale si stabilisce che gli atti di cui alle funzioni citate nell'art.2 dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere delle Commissioni per i Beni ambientali nei casi in cui sia necessaria concessione edilizia di cui alla legge 27.1.77 n.10 e dell'autorizzazione di cui alla legge 5.8.78 n.457;

Sentito il parere contrario della Commissione per i Beni ambientali, istituita presso l'Associazione Intercomunale n.2 espresso in merito a progetti presentati da privati cittadini;

Con voti unanimi, validamente resi ed accertati;

DELIBERA

- di autorizzare ai sensi della legge N.1497 del 29.6.1939 i lavori di cui al seguente elenco comprendente n.4 interventi in ottemperanza al parere espresso dalla C.E.:

Nome	Località	Tipo intervento	PARERE C.I.B.A.
Condominio Galleria	Carrara Gall. D'Asoglio	Costruz. di un locale caldaia	CONTRARIO l'ubicazione proposta non è ritenuta idonea in considerazione dei numerosi locali che affacciano sul cor tile.
Poggi B. e Butti P.	Marina di C. V. Lunense	Var. al progetto di ristrutturazione	CONTRARIO si conferma il precedente parere, escludendo qualsiasi altra intervento rispetto alla situazione originaria.
Maretti	Marina di C.	2° variante	CONTRARIO si conferma il precedente parere espresso nella prima variante.
Costruz. s.r.l. V. dei Mille			
Barbieri A. e Masocco M. Stella	Marina di C. V. Cadorna	Ristrutturazione fabbricato	CONTRARIO per la soluzione proposta per la copertura. La Comm.ne ravvisa l'opportunità di mantenere lo stesso tipo di tetto (gronda - pendenza - forma - amto di copertura ecc.).

- di pubblicare all'Albo Pretorio il presente provvedimento con l'elenco ad esso connesso delle opere autorizzate e con le relative prescrizioni imposte dalla Commissione Beni Ambientali;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmato:

IL SINDACO: Costa

P.L'ASSESSORE ANZIANO: Del Freno

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.: Lenzetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

(Dr. Riccardo Lenzetti)



Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona - Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. fisc. 00320160237
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 986

CAUZIONI
costruzioni e simili



POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI

AGENZIA CARRARA cod. n. 135/91

POLIZZA N. 32180

La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data.....

presentata dalla **Ditta MORETTI COSTRUZIONI S.P.A.**.....

(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in VIA MUTTINI, 20 M. DI CARRARA.....

mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di

L. 8.544.000=..... (OTTOMILIONICINQUECENTOQUARANTAQUATTROMILA=.....)

la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla **Ditta** COMUNE DI CARRARA.....

(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in

CARRARA..... in dipendenza del ~~contratto stipulato in data~~ concessione edilizia n°.....

(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a garanzia della percentuale sul costo di
costruzione posta a carico della Ditta contraente delle concessione stessa.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni 2....., mesi 4....., giorni

e cioè dal 20.01.83..... al 20.05.85....., fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di

premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto in seguito denominato per brevità "**premio**").

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio iniziale	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
	205.056	51.264	256.320	19.224	275.544
Eventuali supplementi trimestrali	21.972	5.493	27.465	2.060	29.525

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 — Delimitazione dell'assicurazione. — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto.

Art. 2 — Notizie sullo stato dei lavori. — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza. — La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 4 — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio. — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5 e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. — Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato con annotazione di svincolo; oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio. — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale. — In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento. — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata, alla Società, entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato. — Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente a sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 — Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirli dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le preli le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 — Successori ed aventi causa del Contraente. — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 — Forma delle comunicazioni alla Società. — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 — Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 — Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora è conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti.

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in CARRARA il 20.01.83

SOCIETÀ ITALICA DI ASSICURAZIONE

AGENZIA GENERALE DI CARRARA

(Ag. Gen. MAURIZIO BORGHINI)

Via Aronte, 1 - Tel. 0585/71715

I sottoscritti, esaminata la Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 6 — (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)

Art. 7 — (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale)

Art. 8 — (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art. 15 — (Deroga alla competenza territoriale)

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

IL SINDACO

Il pagamento dell'importo di L. 275.544=, dovuto per premio e imposte, è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in CARRARA il 20.01.83

L'ESATTORE



COMUNE DI CARRARA

Mod. 8

UFFICIO TECNICO

Pratica edilizia

N.

Prot. N. 16213/2430

Li 20/1/83

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Al MORETTI Bramboui srl

Via Martini n. 22

Morino di Carrara

e, p. c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE

Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) sanare fab. civile destroyed

in (2) Morino di Carrara Via dei Mille
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

- a) per le spese di urbanizzazione. L. = 6.994.000 =
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
- 1 rata di L. 1.248.500 (data)
 - 2 rata di L. " (data)
 - 3 rata di L. " (data)
 - 4 rata di L. " (data)

- b) per spese commisurate al costo di costruzione. L. = 8.544.000 =
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
- 1 rata di L. 569.600 (data)
 - 2 rata di L. " (data)
 - 3 rata di L. " (data)
 - 4 rata di L. " (data)

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 6.994.000 + 8.544.000 = 15.538.000

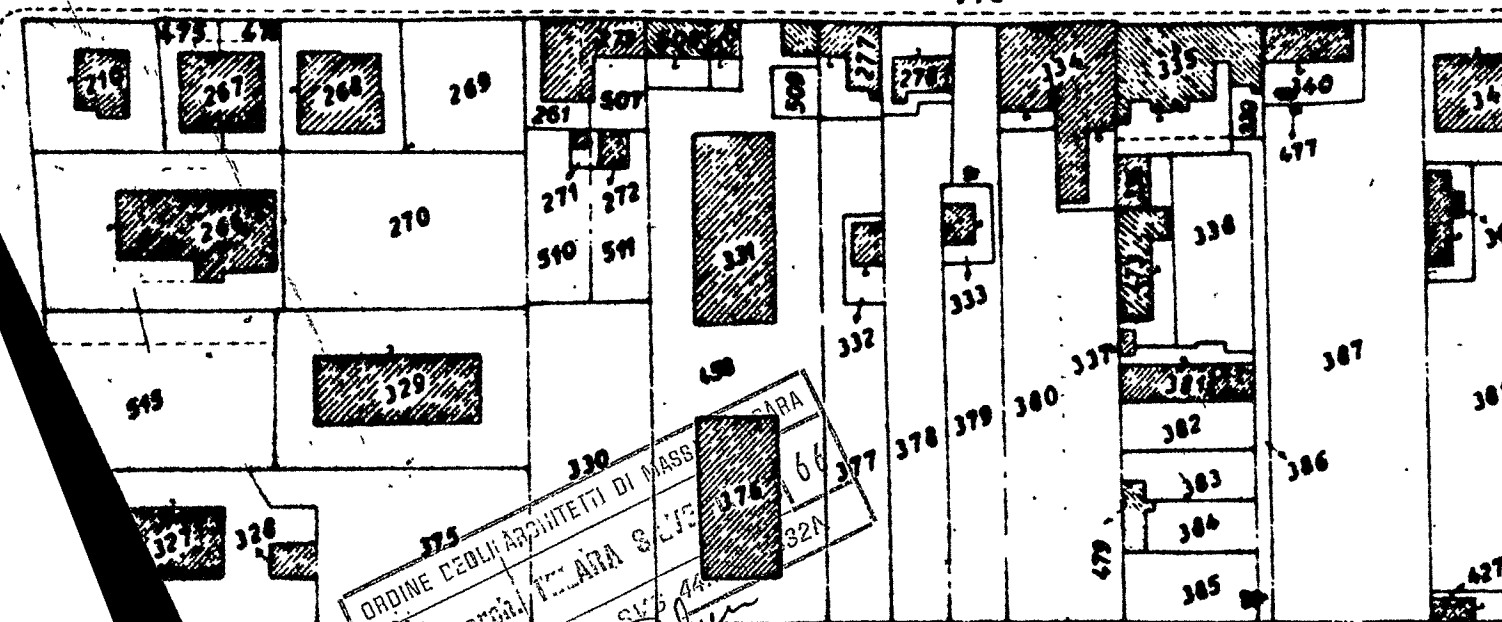
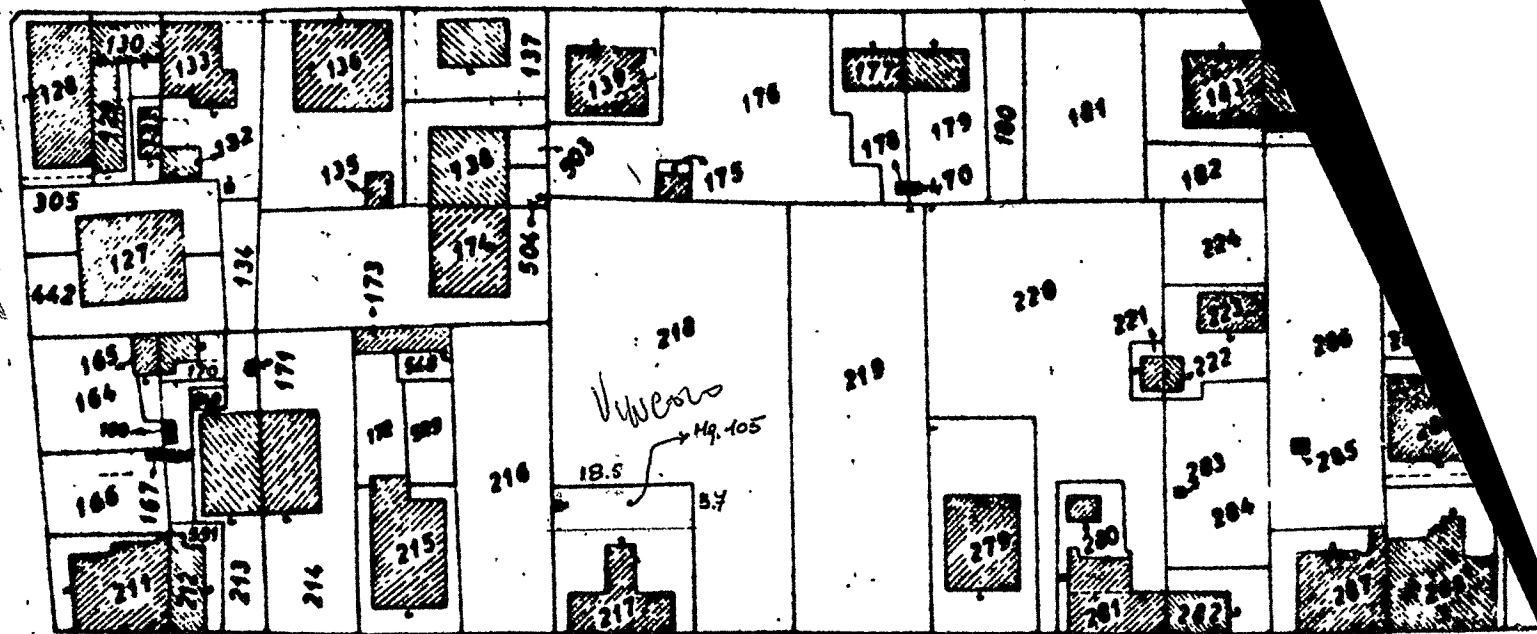
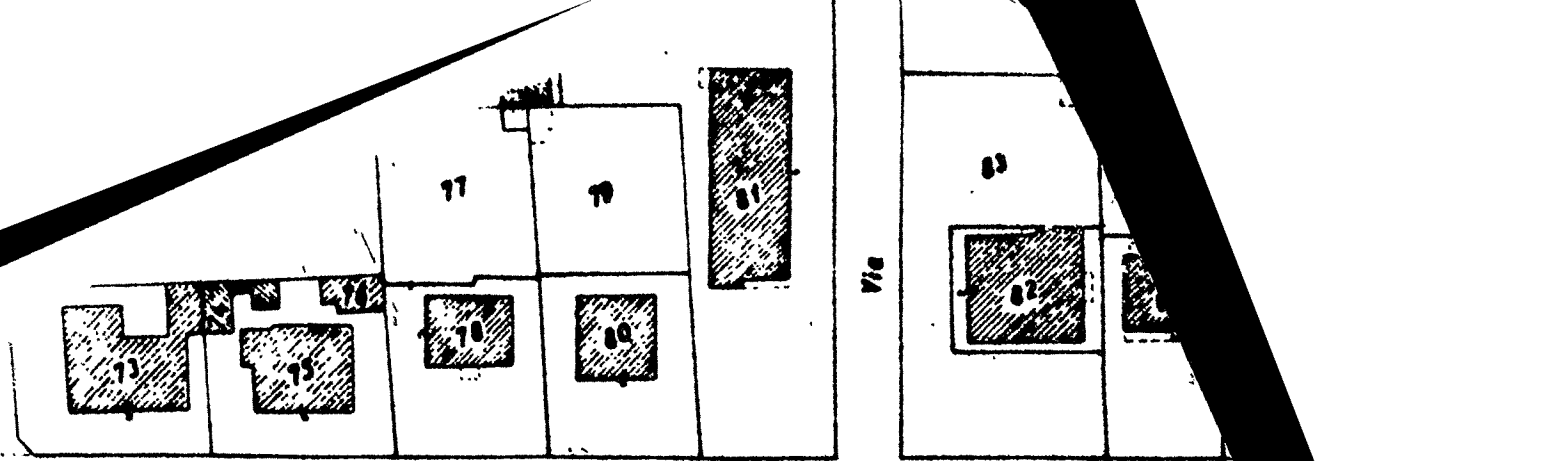
Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.

(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.





COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Si dichiara che il Sig. ~~MORETTI COSTRUZIONI S.r.l.~~ in qualità
di intestatario della concessione edilizia Comunale n° 53
approvata in data 24/2/1982 ha dichiarato che i lavori con
cernenti la suddetta concessione
sono stati iniziati il 15/04/1982

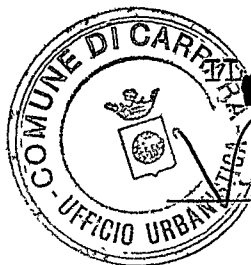
" " coperti il _____

" " ultimati il _____

Note

////

Carrara, 18 GEN. 1983



CAPO SETTORE URB.
CAPO SEZIONE URBANISTICA
(Arch. Claudio Varriani)

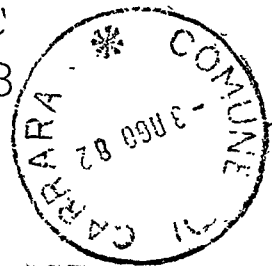
[Signature]

Arch. Variari
COMUNITA' MONTANA ZONA B

CARRARA - FOSDINOVO - MASSA - MONTIGNOSO

54100 MASSA Via Democrazia, 44 - telefono (0585) 41128

COMMISSIONE BENI AMBIENTALI



Favorevole
laurea *Unb-*
OGGETTO: Trasmissione progetto.-

COMUNE DI CARRARA	
	CAT. <u>103/C</u>
-	- 5 AGO 1982
PROT. N. <u>16213</u>	
CLAS.	

Prot. N. 231

Massa 3 agosto 1982

Allegati n.3 manca la tav.1a

Comune di Carrara

Ufficio Urbanistica

Si trasmette a codesto Ufficio il progetto inviatoci in
data 31 luglio 82 prot. n. 16213/2470 inerente al progetto di variante al
fabb.+ attico in Via dei Mille a Marina di Carrara
di proprietà del Sig. MORETTI COSTRUZIONI/BIANCHI Amelia

La Commissione Beni Ambientali nella seduta del 2 agosto 1982
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE a condizione che il tetto
venga realizzato a terrazza e venga eliminata la soffitta.-

FR/
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 2470

Data 6 AGO. 1982

6 AGO. 1982

IL PRESIDENTE
(Arch. L. Sturlese)
2 offi
7/10/82



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

Diritto rimborso stampati L. 100
130

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto da)

Costruzione posta in MARINA DI CARRARA Via dei Mille 112
di proprietà di BIANCHI ANNA MARIA

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquajo sarà munito di sifone idraulico
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di effoniti tubosioni Ø 12
e convogliate in fognatura comune

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta; a W.C. con cassetta di cacciata di l.
I tubi di caduta saranno in p.v.c. rinforzato Ø 100, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra
il tetto (a incasso per) almeno m. 1.00
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 0.20
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.
3) in una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

larghezza
lunghezza
altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con
superficie perdente di mq. a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti .

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne; 1 canna della sezione di φ 8 di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a , 1 canna di ventilazione statica di sezione φ 8; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. 2 o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto m. con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -

il pozzo distante dalla casa m. ; dalla fossa settica m. ; dalla fossa a perdere m.

Il pozzo è fondo m. ; è a valle ; a monte ; dal pozzo nero fossa settica ; fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

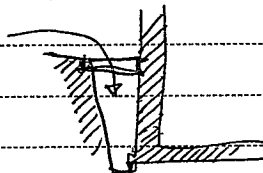
Verranno raccolte: in una concimaia ; dalla Nettezza Urbana m. I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale m.

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0.30 sarà areato

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del piano interrato; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0.30. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale mediante canale di aerazione



E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato 2.50 interrati per m. 2.20; del piano terra 2.70 dell'ammezzato ; dei piani intermedi 2.70; dell'ultimo piano/attico 2.70

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 17. Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente sì ed interrotte da pianerottoli sì. Non aeree ed illuminate ma sì

4) - Le pareti esterne saranno intonacate sì

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate opportune condizioni

6) Sarà fatto lo stenditoio no

7) La casa sarà soffittata no sì

8) Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili no

La copertura sarà eseguita in soluisio ^{armato} ~~armato~~ ~~opportune condizioni~~ ~~coibentate~~ e tegole

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico ultrale e lamelle verticali)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore sì

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato opportuni finiti

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura sì

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria sì e di canna fumaria sì della seguente dimensione Ø 120 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 1.00 oltre il culmine del tetto e terminerà con comignolo

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo sì

La sezione del collettore principale sarà di cmq. sì. Vi saranno collegate n. sì cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. sì. Il collegamento avverrà a m. sì dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine sì.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. sì oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 113 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1.00 e sarà munita di aspiratore statico,

IL PROPRIETARIO